

Associazione del Fondo comune di assistenza per il personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome

STATUTO

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita l'associazione, comune al personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome, denominata "Associazione comune di assistenza per il personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome", in seguito abbreviata come "Associazione".
2. L'Associazione è apolitica, privata e senza fini di lucro, ed è finalizzata a forme di assistenza nei confronti del personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome.
3. L'Associazione è costituita in ____ via ____ (indicare sede).
4. L'Associazione può chiedere il riconoscimento come persona giuridica, ottenendo l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 2

Scopi

1. L'Associazione cura l'assistenza in favore del personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome iscritto, mediante interventi complementari ed integrativi di quelli eventualmente già realizzati dalle Amministrazioni di appartenenza e da altri enti e istituzioni assistenziali.
2. In particolare, nei confronti del personale iscritto, l'Associazione provvede a) ad interventi di supporto dei nuclei familiari - coniuge o convivente e figli - del personale in età lavorativa dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome deceduto, di qualsiasi ruolo o qualifica;
3. L'Associazione può, inoltre, provvedere:
 - a) alla concessione al personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità;
 - b) all'assistenza legale in relazione a fatti avvenuti in servizio per il personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali eventualmente previsto dai rispettivi ordinamenti;
 - c) alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e per la copertura dei rischi professionali, nonché di altre convezioni ed agevolazioni comunque finalizzate al personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome e ai rispettivi nuclei familiari - coniuge o convivente e figli -.
4. Oltre a quanto previsto dai commi 2 e 3, l'Associazione può assicurare per i propri iscritti l'assistenza sociale del personale in servizio e del proprio nucleo familiare - coniuge o convivente e figli -, mediante specifiche iniziative ed interventi aventi finalità ricreative o culturali; può stipulare, inoltre, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale iscritto dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome in servizio, per la tutela, cura e serenità del nucleo familiare.
4. 5. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e

dall'obbligatorietà del bilancio. Si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono definiti dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione, tramite l'adozione di apposito regolamento.

Art. 3 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

2. In caso di estinzione o liquidazione dell'Associazione il patrimonio, detratte le spese connesse agli adempimenti necessari, viene devoluto in quota parte ai soci in regola con l'adesione.

Art. 4 Adesione

1. Possono beneficiare degli interventi dell'Associazione gli iscritti appartenenti al personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome, in regola con l'adesione nonché i componenti dei rispettivi nuclei familiari - coniuge o convivente e figli -.

2. L'adesione all'Associazione è perfezionata con il versamento di una quota associativa iniziale, pari a Euro 100,00, nonché con il versamento di una quota annuale di contribuzione, pari a Euro 12,00, da versare entro il mese di gennaio di ciascun anno. Le quote possono essere successivamente adeguate dal Consiglio di amministrazione.

3. Tutti i soci in regola con l'adesione godono del diritto di partecipazione alle assemblee nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 5 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- a) il Presidente e il Vice Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori.

2. Le elezioni, le votazioni e, più in generale, le attività dell'Associazione possono essere svolte anche per via telematica.

3. La durata delle cariche di cui al comma 1 è triennale. Non sono ammessi più di due mandati consecutivi.

Art. 6 L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci, costituita da tutti gli associati tra il personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome, provvede alla designazione del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

Art. 7

Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede il Consiglio di amministrazione. E' eletto, in modo da assicurare una rotazione tra i Corpi forestali delle Regioni e Province autonome, dagli appartenenti agli stessi.
2. Il Presidente, inoltre:
 - a) provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione;
 - b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso;
 - c) adotta le misure necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
 - d) vigila sull'andamento amministrativo e contabile del Associazione;
 - e) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio con la situazione patrimoniale dell'Associazione.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2, lettera a), c), d) ed e), il Presidente può avvalersi di associati tra il personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome, previo conferimento di delega, comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
4. Nelle medesime modalità di cui al comma 1 è eletto un Vice Presidente, con funzioni di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.
5. In vista della prima votazione, la successione tra i Corpi forestali per le cariche di Presidente e di Vice Presidente si stabilisce per estrazione a sorte. Le successive elezioni sono svolte in modo da escludere il conferimento delle cariche ai Corpi forestali che le hanno già ricoperte.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico ed è composto da un componente tra gli associati di ogni Corpo forestale delle Regioni e Province autonome, rispettivamente eletto dagli associati a livello regionale o provinciale.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonché della situazione patrimoniale dell' Associazione. Provvede inoltre all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 6 e dall'articolo 10, comma 1.
3. Le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e la verbalizzazione sono curate da un segretario, nominato dal Consiglio medesimo.
4. I componenti, ivi compresi il Presidente ed il segretario del Consiglio di amministrazione, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 9

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione del Associazione. E' costituito da tre revisori, designati in modo da

assicurare una periodica rotazione, dagli iscritti ai Corpi forestali delle Regioni e Province autonome.

2. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno semestrale, alle verifiche di cassa. Essi svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

3. Assicurando il rispetto del medesimo criterio di rotazione, i revisori possono anche essere individuati dal Consiglio di Amministrazione tra professionisti iscritti all'Albo dei revisori contabili.

Art. 10

Gestione economico-finanziaria

1. L'Associazione conforma il proprio ordinamento amministrativo-contabile ai principi di buona gestione finanziaria e contabile, recependole in un proprio regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente atto costitutivo.

2. Il Associazione orienta la propria attività nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Le somme incamerate a titolo di quote ai sensi dell'articolo 4 sono gestite unicamente in modo da ottenere una garanzia sicura della restituzione del capitale investito e il pagamento degli eventuali interessi maturati.

Art. 11

Patrimonio

1. Il patrimonio del Associazione è costituito da beni di qualsiasi natura che pervengano al Associazione a titolo oneroso o gratuito.

Art. 12

Entrate

1. Le entrate del Associazione sono costituite da:

- a) quote ai sensi dell'articolo 4;
- b) eventuali interessi sui depositi;
- c) eventuali sovvenzioni versate dalle Amministrazioni e associazioni del personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome.

Art. 13

Rapporti con le associazioni e le organizzazioni sindacali di categoria

1. Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione può ricorrere al supporto di associazioni e le organizzazioni sindacali di categoria. L'attività di supporto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Associazione.

Art. 14
Norma di rinvio

1. L'Associazione, tramite un'assemblea straordinaria degli associati, può deliberare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, ottenendo l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile.

Dato a _____, addì _____